

17 MAR. 2015

N. 6531 / 2.6

Prop. leg. N. 421

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009 n.3

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visti gli artt. 6, 9, 16 e 17 dello Statuto della regione Toscana;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009 n.3 e successive modifiche ed integrazioni;

considerato

che l'esercizio del mandato non soffre limitazioni ma si deve svolgere sempre nel rispetto dei principi di economicità nonché dei parametri scaturenti dalle norme generali in materia di finanza pubblica;

che negli ultimi anni il Consiglio regionale ha intrapreso azioni volte a contenere riducendole in maniera significativa le spese di funzionamento del Consiglio stesso, in ossequio ad un costante indirizzo legislativo statale;

che la libertà di mandato consente ai consiglieri, pur dopo l'elezione, di formare gruppi consiliari anche diversi da quelli che sono risultati eletti, purché sia mantenuto il numero minimo di due componenti;

che pertanto appare opportuno, lasciando intatta tale facoltà, evitare che da tale libertà di scelta possano derivare aggravii per il bilancio consiliare;

si approva la presente legge

Art. 1**Inserimento del comma 1bis nell'art. 5 della legge regionale 3/2009**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1 bis. L'indennità di cui alla lettera c) del comma che precede non spetta al presidente di gruppo consiliare che venga costituito in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguito la proclamazione degli eletti; l'indennità non spetta neppure ai capigruppo che risultino dalla scissione dei consiglieri eletti nella medesima lista, qualora detta scissione avvenga al momento della prima formazione dei gruppi medesimi.

Mario Manneschi (MANNESCHI)

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge modifica la legge regionale 3/2009 (Testo unico sulle norme dei consiglieri e su componenti della Giunta regionale) introducendo il comma 1 bis all'art. 5, che prevede le indennità di funzione, seguendo il principio secondo il quale sia nella formazione di nuovi gruppi durante il corso della legislatura sia nella stessa prima formazione dei gruppi non vi deve essere aggravio di oneri per il Consiglio rispetto al risultato emerso dalle elezioni.

Lo scopo della norma appunto risiede nella necessità di consentire l'esercizio della libertà di mandato senza aggravio di costi.